

LA PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

| | |
|---|--|
|  | REGOLE GENERALI |
|  | VOTI ED ESAMI |
|  | INFORMAZIONI SUGLI STUDENTI |
|  | FOTO, AUDIO E VIDEO |
|  | SICUREZZA E CONTROLLO |
|  | PAROLE CHIAVE |
|  | PER APPROFONDIRE |

La priv i banch

La scuola è chiamata a
un futuro migliore d
Non solo nello studi
coinvolgono alunni,
nisce il mondo dei va
nel rispetto reciproco

Questa sfida posit
"corretto trattament
può sembrare asett
condizione essenzi
persone, della loro i

Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono trattate giornalmente numerose informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari. A volte può bastare una lettera contenente dati sensibili (quelli più delicati) su un minorenni, o un tabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per violare anche involontariamente la riservatezza, la dignità di una persona. Al tempo stesso, "la privacy" è stata talvolta utilizzata in maniera impropria, per non rendere pubbliche determinate informazioni, come i risultati scolastici e quelli degli esami.

Il Garante ritiene utile sgombrare il campo da interpretazioni errate e fornire chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Anche allo scopo di sviluppare in ogni componente della comunità scolastica una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.

Questa breve guida
provvedimenti, pa
scuola. Per facilità
a conclusione del
che possono esse

Con il vademecum
favore di una com
rispetto reciproco
vatezza.

REGOLE GENERALI



TRATTAMENTO DEI DATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE

Le scuole hanno l'obbligo di conoscere agli studenti e alle famiglie – se gli studenti sono minorenni – come usano i loro personali. Devono cioè rendere attraverso un'adeguata informazione quali dati raccolgono e come li utilizzano. Le scuole pubbliche sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili o giudiziari – devono essere trattati con estrema cautela, verificando non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro

STATO DI SALUTE

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l'assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

CONVINZIONI POLITICHE

Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.



DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO

I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.

TRATTAMENTO DEI DATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIVATE

Per poter trattare i dati personali le scuole private sono obbligate non solo a presentare un'informazione completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie). Nel caso di trattamento di dati giudiziari e sensibili, gli istituti sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti. È possibile, ad esempio, elaborare informazioni sulle convinzioni religiose degli studenti al fine di permettere la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

VOTI ED ESAMI



TEMI IN CLASSE

Non commette violazione della privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

INFORMAZIONI SUGLI STUDENTI



CIRCOLARI E COMUNICAZIONI SCOLASTICHE

Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche indirettamente, all'identità di minori coinvolti in vicende particolarmente del

MARKETING E PUBBLICITÀ

Non è possibile utilizzare i dati presenti nell'albo degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) risponde a essenziali esigenze di trasparenza.

Ciò non autorizza soggetti terzi a utilizzare i dati degli studenti per altre finalità come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale.



QUESTIONARI PER ATTIVITÀ DI RICERCA

Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentito soltanto se i ragazzi o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati, inoltre, devono avere la facoltà di non aderire all'iniziativa.

FOTO, AUDIO E VIDEO



RECITE, GITE SCOLASTICHE E FOTO DI CLASSE

Non violano la privacy le riprese audio e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in quanto sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione pubblica. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

SICUREZZA E CONTROLLO



RILEVAMENTO DELLE PRESENZE CON DATI BIOMETRICI

L'utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per rilevare la presenza di un gruppo di individui è giustificato soltanto dall'esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate da concrete e gravi situazioni di rischio. Il sistema di rilevamento delle impronte digitali, ad esempio, è stato giudicato sproporzionato rispetto all'obiettivo di consentire agli studenti l'accesso ai servizi di mensa universitaria.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network) o a diffonderle via mms. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti.

Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.



VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle scuole garantisce il diritto dello studente alla riservatezza. In caso di straordinaria necessità le telecamere sono ammesse, ma devono funzionare negli orari di chiusura degli istituti. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate possono essere conservate per brevi periodi. Infine, i cartelli che segnalano il sistema di videosorveglianza devono essere visibili anche di

PAROLE CHIAVE



CONSENSO

La libera manifestazione della volontà, con la quale, previa idonea informazione, l'interessato accetta in modo esplicito – per iscritto, se vi sono dati sensibili – un determinato trattamento di dati personali che lo riguardano.

DATO PERSONALE

Qualunque informazione relativa a un individuo, a una persona giuridica o a un ente o associazione, identificabile o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

DATO SENSIBILE

Qualunque dato che può rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti, sindacati o ad associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale.

PER APPROFONDIRE



Chi volesse approfondire i temi segnalati può consultare i seguenti documenti pubblicati sul sito Internet dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Codice in materia di protezione dei dati personali

- Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (doc. web. n.13112)
- Relazione annuale 2008 (doc. web. n.1632972) e precedenti

Circolari scolastiche

- Comunicato stampa - 21 marzo 2005 (doc. web. n.46989)

Questionari per attività di ricerca

- Newsletter - 11-24 aprile 2005 (doc. web. n.1120077)
- Provvedimento - 23 dicembre 2005 (doc. web. n.1121429)

Temi in classe

- Comunicato stampa - 10 marzo 1999 (doc. web. n.48456)

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private

- Autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - 16 dicembre 2009 (doc. web. n.1682956)
- Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 16 dicembre 2009 (doc. web. n.1682967)
- Newsletter - 12 maggio 2006 (doc. web. n.1278310)

- Parere del 16 marzo 2006 sullo schema di regolamento presentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Decreto ministeriale del 7 dicembre 2006, n. 305) (doc. web. n.1259641)
- Newsletter - 15-21 aprile 2002 (doc. web. n.43899)
- Provvedimento - 10 aprile 2002 (doc. web. n.1065249)

Videofonini, filmati, mms

- Parere del 29 novembre 2007 direttiva del Ministero della pubblica istruzione n. 104 del 30 novembre 2007 (doc. web. n.1466996)
- Provvedimento a carattere generale - 20 gennaio 2005 - (doc. web. n.1089812)
- Provvedimento - 12 marzo 2005 (doc. web. n.29816)

Videosorveglianza

- Provvedimento generale - 8 agosto 2010 (doc. web. n.1712680)
- Newsletter - 22 settembre 2009 (doc. web n.1651564)
- Verifica preliminare - 4 settembre 2009 (doc. web. n.1651744)



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
tel. 06 696771 - fax 06 6967785
www.garanteprivacy.it

giugno 2010

Francesco Pizzetti, Presidente
Giuseppe Chiaravalloti, Vice Presidente
Mauro Paissan, Componente
Giuseppe Fortunato, Componente

Daniele De Paoli, Segretario generale

Per informazioni presso l'Autorità:
Ufficio per le relazioni con il pubblico
Lunedì - Venerdì ore 10.00 - 13.00
e-mail: urp@garanteprivacy.it

**A cura del Servizio relazioni
con i mezzi di informazione**

Vertigo Design



www.garanteprivacy.it